



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 02 - 03 LUGLIO 2025

Riunione del 23 Giugno 2025

90.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. **D'A. G.** nella persona degli esercenti la potestà genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

D'A. G., per la violazione degli artt. 10 e 18 Statuto Fipav, 17, 18, 20, 21 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il predetto atleta, benché regolarmente vincolato con il proprio sodalizio di appartenenza affiliato Fipav per la stagione sportiva 2024-25 ed in assenza di alcun legittimo impedimento e/o giustificazione, aderito a far data dal mese di gennaio 2025 alle sedute di allenamento in favore del sodalizio di appartenenza nonché per non aver aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza, ritualmente comunicata, per la partecipazione alle gare ufficiali di Campionato, come da atto delle conclusioni del 29 aprile 2025 ritualmente notificato.

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto con il quale, in data 3/4/2025, il sodalizio vincolante affiliato Fipav lamentava la condotta antiregolamentare assunta dall'incolpato, reo di aver disertato allenamenti e gare ufficiali – nonostante rituale e reiterata convocazione – con conseguente nocimento per il rendimento sportivo del sodalizio di appartenenza.

Esaurita l'attività di indagine, anche con l'acquisizione di un supplemento istruttorio richiesto all'esponente da parte della Procura Federale, quest'ultima deferiva l'atleta dinanzi al Tribunale



Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando l'incolpato per il giorno 23/6/2025.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'atleta con conseguente sanzione di mesi tre di sospensione da ogni attività federale.

Per l'incolpato nessuno compariva e veniva acquisita Memoria difensiva redatta nell'interesse dell'atleta minore da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione versata in atti nonché la Memoria difensiva con numerosi allegati prodotta dal padre dell'atleta minore, ritiene che il contegno tenuto dall'atleta sia antiregolamentare e meriti adeguata emenda sanzionatoria.

Ed invero, è provato *per tabulas* come l'atleta sia stato ripetutamente invitato dal sodalizio vincolante a riprendere le sedute di allenamento (che l'atleta, in autonomia, aveva deciso di disertare a far data dal mese di Gennaio 2025) nonché a partecipare alle gare ufficiali dei vari campionati cui la società vincolante era chiamata a competere.

Risulta, altresì, pacifico e non oggetto di contestazione, come l'incolpato non abbia risposto né ai suddetti inviti né alle convocazioni ufficiali (peraltro formalizzate a mezzo PEC).

L'accorata difesa posta in essere dal genitore esercente la responsabilità genitoriale non coglie nel segno.

Ed invero, con la propria Memoria difensiva, il padre dell'atleta ammette candidamente la condotta tenuta dal proprio figlio giustificando la stessa con la necessità di recuperare lo scarso rendimento scolastico cagionato dall'eccessiva attività sportiva pallavolistica (*i.e.* frequenza degli allenamenti e gare ufficiali), riferendo, tuttavia, di aver comunicato solo oralmente la circostanza alla compagine sociale di appartenenza.

Agli atti, invero, non vi è traccia di risposta da parte dell'atleta alle numerose convocazioni intervenute nel mese di Febbraio e Marzo 2025.

Alla Memoria difensiva vengono, invece, allegati la Comunicazione dell'esercizio del recesso secondo la nuova normativa in materia di svincolo trasmessa dal padre dell'atleta a mezzo PEC in data 27/3/2025, le due email PEC del 7/4/2025 con il quale il genitore comunica il "ritiro" del figlio dagli allenamenti per la stagione sportiva 2024-2025 per gravi motivi scolastici e personali chiedendo al



sodalizio di non insistere nelle convocazioni del ragazzo perché “*ha tirato i remi in barca e per adesso e per i prossimi mesi non ne vuole sapere più niente*” e quella di solo alcuni giorni dopo (21/4/2025) con il quale si comunica che l’atleta risponderà alle convocazioni della Selezione Regionale per partecipare ad un altro Trofeo Ufficiale.

In altri termini, l’atleta non si presenta agli allenamenti e alle gare ufficiali, non si perita di rispondere agli inviti ad allenarsi e a disputare le gare ufficiali né di manifestare (neanche tramite un semplice messaggio WhatsApp e/o tramite email ordinaria) al sodalizio quello che in ipotesi sarebbe stato un legittimo impedimento (*i.e.* carenze scolastiche da sopperire con diminuzione dell’impegno sportivo), per poi, invece, formalmente – a mezzo PEC – esercitare (legittimamente) il recesso da sodalizio, comunicare di interrompere l’attività sportiva e solo pochi giorni dopo di voler disputare un Torneo ufficiale a seguito di una più blasonata convocazione per le selezioni regionali.

La Federazione Pallavolo pone, da sempre, in primo piano la crescita degli atleti (soprattutto minori) dal punto di vista scolastico prima ancora che sportivo. Le eventuali esigenze scolastiche che consentono di derogare *in parte qua* ai doveri gravanti sugli atleti devono, tuttavia, essere necessariamente rappresentate al sodalizio di appartenenza e/o agli eventuali Organi federali coinvolti.

Nel caso di specie, l’atleta (*i.e.* padre dello stesso) pur essendo dotato di mezzi tecnologici (PEC, peraltro utilizzata per esercitare il diritto di recesso) idonei a trasmettere le comunicazioni e/o “giustificazioni” relative alle assenze reiterate del figlio, non ha versato in atti la prova delle mancate risposte agli inviti e alle convocazioni societarie.

Gli addebiti contestati dall’Ufficio della Procura devono, dunque, considerarsi provati e considerata illegittima la condotta dell’incolpato, la stessa è meritevole di sanzione per la cui determinazione il Collegio ha tenuto conto anche del concreto svolgimento degli eventi secondo il quale l’atleta non ha risposto alle convocazioni per più di due mesi, dichiara di non voler più giocare a pallavolo, per poi esercitare lo svincolo e rispondere alla convocazione dei selezionatori regionali.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione per mesi tre da ogni attività federale del tesserato Sig. **D’A. G.**
Roma, 27 Giugno. 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 03 Luglio 2025

